



Allegato A: Normativa del Piano di Settore

Testo approvato con deliberazione di A.C. n. 8 del 30.06.2003

INTRODUZIONE

All'interno del Piano di Settore "Siti Paesistico Culturali Sensibili" viene individuata una normativa di indirizzo volta alla tutela e alla valorizzazione dei siti oggetto di detto piano; tale normativa permette all'ente gestore di individuare e normare nel dettaglio le peculiarità dei beni paesistico culturali sensibili; sappiamo come questa materia sia stata solo di recente sviluppata legislativamente ai vari livelli istituzionali (l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale risale al 2001), ma riteniamo che il parco si possa allineare da subito a dette normative e dove possibile le debba specificare per adeguarle alle peculiarità del territorio che gestisce.

Sappiamo che i paesaggi e i beni culturali sono soggetti all'azione antropica, quindi devono essere considerati "spazi vitali" aperti alla trasformazione; cionondimeno devono essere tutelati nelle loro più intrinseche caratteristiche, nella salvaguardia degli equilibri ambientali e di quegli scenari in cui si combinano elementi naturali ed elementi antropici (pensiamo per esempio alle centrali idroelettriche) nel segno della storia e della cultura del territorio.

Articolo 1: Finalità

Con il presente piano di settore si intende gestire normativamente l'insieme dei beni paesistico culturali sensibili così come individuati dalle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, ed individuati con apposita simbologia; essendo il Piano di settore uno degli strumenti attuativi del PTC del Parco, in esso si intende prescrivere e normare il settore andando a specificare quanto già previsto dall'ente e quanto indicato e prescritto dalla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale in materia.

Ci si propone altresì di formulare una programmazione organica degli interventi in accordo con gli enti preposti; il principio della concertazione con gli enti locali consorziati sarà la linea guida che ispirerà l'attività dell'Ente gestore nell'attuazione di quanto stabilito dalla presente normativa; così come previsto dall'art. 6 comma 4 del PTC "verrà predisposto un patto di concertazione ambientale con tutte le amministrazioni comunali ricomprese nel parco".

E' fatto oggetto di stralcio da questo piano quanto riportato nel comma 6 dell'art. 30 delle NTA del piano Territoriale di Coordinamento, in quanto si ritiene che l'importanza e la delicatezza della materia ivi trattata necessitino di approfonditi studi di settore ed in particolare di una normativa che non può essere assoggettata a quella dei beni ambientali e paesistici oggetti del presente Piano, così come previsto dal comma 7 dell'art.8 delle NTA.

L'obiettivo principale del Piano di Settore Siti Paesistico Culturali Sensibili è quello di garantire la tutela e il restauro dei manufatti architettonici di pregio e di riconosciuto valore artistico; allo stesso tempo si intende incentivare la valorizzazione e il riuso compatibile attraverso la promozione della valle dell'Adda nel rispetto delle caratteristiche ambientali ed architettoniche del paesaggio con una particolare

attenzione a tutti quei luoghi della memoria storica che fanno ormai parte dell'iconografia del paesaggio naturale e di quello antropico.

Il Parco promuove altresì la concessione di contributi ed incentivi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell'ambiente e al ripristino al restauro e al riutilizzo compatibile dei beni culturali ed architettonici presenti nel territorio del parco stesso in ottemperanza alla legislazione vigente.

Articolo 2: Interventi contemplati

Al fine di semplificare la comprensione e l'utilizzo della normativa oggetto di questo articolato sono stati suddivisi gli interventi ammissibili in due categorie: interventi ammissibili nel rispetto delle vigenti normative, senza obbligo di parere dall'Ente gestore del Parco (descritti all'art. 3), : interventi ammissibili nel rispetto delle vigenti normative, con obbligo di parere espresso dall'Ente gestore del Parco anche sulla valutazione di piani attuativi (descritti all'art. 4), : tali interventi sono da intendersi sui beni e i manufatti individuati dal PTC del Parco dell'Adda e ricadenti all'interno del territorio individuato come "Perimetro del Parco Regionale" sulla tavola 2 del piano Territoriale di Coordinamento.

Le differenziazioni trovano spiegazione nel tipo di intervento che si deve di volta in volta valutare e sul grado di impatto che detto intervento potrebbe avere nell'ambito tutelato; a discrezione l'ente gestore del parco può riunire una commissione di esperti di chiara fama nominati al fine di valutare, in particolari situazioni e ove se ne ravvisi la necessità, l'impatto paesistico degli interventi per i quali è richiesto un parere.

Articolo 3: Interventi ammissibili senza obbligo di parere dall'ente gestore del Parco

Sono da considerarsi beni soggetti a tutela tutti quelli individuati dal PTC del parco e quelli censiti all'interno di questo piano, purché ricadenti all'interno del perimetro del parco stesso.

Sono da considerarsi interventi che non necessitano di parere del Parco quelli rientranti nelle fattispecie elencate di seguito ed elaborate in riferimento alle definizioni presenti nel piano territoriale di coordinamento nonché quelli previsti in materia di subdelega ai sensi della L.R. n18 del 1997 :

1. art. 16, "Elementi , beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale", rientrano nella fattispecie del presente articolo quegli interventi di manutenzione interna degli edifici che non sia percepibile dall'esterno e che non implichi ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, di recinzione o custodia che non abbiano impatto sulla percezione paesistica del bene stesso nonché gli interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia sempre che essi non contrastino con la normativa del parco.
2. art. 17, "Edifici e complessi rurali da salvaguardare" rientrano nella fattispecie del presente articolo quegli interventi di manutenzione atti a restaurare l'edificio nel suo complesso senza che ne venga modificata la facciata, la destinazione d'uso né ampliata la cubatura; per questo tipo di edifici sarà necessario elaborare progetti atti al recupero dell'intero comparto, evitando per quanto possibile interventi parziali che risulterebbero frammentari in rapporto all'unitarietà del bene stesso e al suo valore intrinseco. Nello specifico si ritengono valide le indicazioni di cui al precedente comma 1.

3. art. 18, "Luoghi di memoria storica" si ritengano valide le indicazioni di cui al precedente comma 1 e comma 2, tenendo presente che la caratterizzazione di un "luogo" di memoria storica fa rientrare nell'ambito di tutela tutto ciò che concorre all'immagine di luogo e quindi non è da intendersi il singolo edificio o complesso strutturale, ma l'ambiente entro il quale questo luogo è posto: sarà quindi necessario sottoporre a parte tutti gli interventi non rientranti nella fattispecie di questo articolo riguardanti anche il contesto di riferimento.

4. art. 24, "Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale" all'interno di questo ambito non è permesso alcun intervento tranne quelli di manutenzione ordinaria che prescindano dal parere dell'ente gestore del parco, il quale promuoverà l'insediamento di nuove attività compatibili dopo averne valutato nel merito i progetti.

5. art. 25, "Zona di iniziativa comunale orientata" tali zone sono soggette alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati al PTC del parco così come previsto dalle Norme Tecniche; in assenza di adeguamento è escluso qualsiasi intervento senza che sia dato parere dall'ente gestore, con l'esclusione degli interventi ricompresi nell'art. 16 della L.R. 18/1997. In caso di adeguamento al PTC, non necessitano di parere del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli di manutenzione interna degli eventuali edifici presenti sempre che non siano percepibili modificazioni dall'esterno e che non implicino ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, di recinzione o custodia che non abbiano impatto sulla percezione paesistica del contesto.

6. art. 28, "Zona di compatibilizzazione" all'interno di questo ambito non è permesso alcun intervento che prescindendo dal parere dell'ente gestore del parco, il quale promuoverà specifiche convenzioni di iniziativa pubblica o privata atte a riscattare dette zone dalla situazione di degrado nella quale versano. Fanno eccezione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente legati all'adeguamento degli impianti e agli interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia sempre che essi non contrastino con la normativa del parco. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 28 in riferimento a quanto specificato al comma 6 art. 28, si sottolinea che non sono consentiti ampliamenti di nessun tipo verso la "riserva di Brivio" e che rimangono le prescrizioni di cui al punto b) e C) del comma 7 art.28 quali condizioni "sine qua" non sarà possibile procedere a quanto introdotto al comma 6.

Articolo 4: interventi ammissibili nel rispetto delle vigenti normative, con obbligo di parere espresso dall'Ente gestore del Parco anche sulla valutazione di piani attuativi

Sono da considerarsi beni soggetti a tutela tutti quelli individuati dal PTC del parco e quelli censiti all'interno di questo piano, purché ricadenti all'interno del perimetro del parco stesso.

Sono da considerarsi interventi che necessitano del parere del Parco quelli rientranti nelle fattispecie elencate di seguito in riferimento alle definizioni del piano territoriale di coordinamento:

1. art. 16, "Elementi , beni e manufatti di rilevante valore archeologico, architettonico, artistico, storico e culturale", rientrano nella fattispecie del presente articolo tutti quegli interventi di manutenzione interna od esterna che risultano percepibili dall'esterno, che implicano o modifiche anche parziali delle destinazioni d'uso. Per i lavori di recinzione o custodia è assolutamente necessario che sia limitato l'uso di materiali e tecnologie inamovibili e che abbiano impatto sulla percezione paesistica del bene stesso. Sono altresì soggetti ad approvazione del parco espressa tramite parere gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro; gli interventi di recupero funzionale dovranno assicurare un utilizzo consono del bene e non dovranno modificarne in nessun modo le caratteristiche tipologiche e le volumetrie. E' pertanto vietato qualsiasi ampliamento del bene stesso a meno che non se ne ravvisi l'impossibilità di un utilizzo consono che faccia comunque riferimento all'originaria struttura e alla vocazione tipologica e architettonica del manufatto; gli ampliamenti di carattere tecnologico-funzionale non potranno comunque eccedere il 10% della volumetria del bene stesso. Nel caso di cambio di destinazione d'uso la volumetria esistente e riutilizzabile sarà stabilita,

caso per caso, tenuto conto della peculiarità architettonica del bene e del contesto ambientale della zona. Per gli interventi che non comportano cambio di destinazione d'uso, può essere confermata la volumetria esistente.

Il parco esprimerà parere sulla base di progetti definitivi redatti in ottemperanza alla vigente legislazione in materia o di specifici piani attuativi e potrà fornire indicazioni sul tipo di materiali da utilizzare per la realizzazione del progetto, potrà inoltre dare parere preventivo alla realizzazione del progetto esprimendosi nel merito delle richieste avanzate sia per quanto riguarda gli eventuali ampliamenti che per la modificazione della destinazione d'uso.

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia che comportano la demolizione totale o parziale degli immobili e conseguenti modifiche allo stato geomorfologico e paesistico-ambientale dei luoghi, il Parco si riserva la facoltà di prescrivere, a titolo di risarcimento per l'alterazione permanente causata, interventi di mitigazione e compensazione in forma diretta e/o contributivo-finanziaria.

2. art. 17, "Edifici e complessi rurali da salvaguardare" rientrano nella fattispecie del presente articolo tutti quegli interventi che modificano l'aspetto esterno degli edifici, posti comunque i vincoli di cui all'art. 17 comma 5 del PTC. Le modifiche di destinazione d'uso saranno oggetto di valutazione da parte dell'ente gestore il quale verificherà che sia effettivamente cessata l'attività agricola e che la nuova destinazione d'uso non implichi il deterioramento o il valore paesistico ambientale del bene in questione. Gli ampliamenti di cubatura sono concessi in via eccezionale soltanto qualora risulti evidente la necessità di un adeguamento alle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge e che tale adeguamento non possa essere risolto altrimenti; non sono in ogni caso ammessi ampliamenti di carattere tecnologico-funzionale che superino del 10% la volumetria dell'edificio. Nel caso di cambio di destinazione d'uso la volumetria esistente e riutilizzabile sarà stabilita, caso per caso, tenuto conto della peculiarità architettonica del bene e del contesto ambientale della zona. Per gli interventi che

non comportano cambio di destinazione d'uso, può essere confermata la volumetria esistente. Il parco potrà esprimere parere negativo qualora qualcuna delle condizioni sopraindicate non fosse soddisfatta; potrà inoltre dare parere preventivo alla realizzazione del progetto esprimendosi nel merito delle richieste avanzate e indicando i materiali più consoni da utilizzare nel rispetto. Nel caso di cambio di destinazione d'uso la volumetria esistente e riutilizzabile sarà stabilita, caso per caso, tenuto conto della peculiarità architettonica del bene e del contesto ambientale della zona.

Il parco incentiva i progetti atti al recupero dell'intero comparto, inseriti in Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata convenzionati con il Parco stesso, esprimendo parere contrario ad interventi parziali qualora l'intervento stesso arrechi danno al bene nel suo complesso.

Nel caso di immobili per i quali si ritenga necessaria la demolizione per motivi statici, la proprietà inoltrerà domanda al Parco affinché esso svolga una perizia al fine di valutare l'effettiva impossibilità di recuperare il bene; resta inteso che la possibilità di recupero è subordinata alla non compromissione delle caratteristiche morfologiche e paesistiche dell'edificio. Le spese della perizia saranno a carico del richiedente e il perito sarà scelto dall'Ente Gestore del Parco tra professionisti abilitati e di sua fiducia.

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia che comportano la demolizione totale o parziale degli immobili e conseguenti modifiche allo stato geomorfologico e paesistico-ambientale dei luoghi, il Parco si riserva la facoltà di prescrivere, a titolo di risarcimento per l'alterazione permanente causata, interventi di mitigazione e compensazione in forma diretta e/o contributivo-finanziaria.

3. art. 18, "Luoghi di memoria storica" posto che questi luoghi non interessano in particolar modo un edificio o un bene materiale, bensì un contesto assai più ampio, il parco si esprime relativamente a tutte le richieste di modifica di tali luoghi con l'esclusione della manutenzione ordinaria, nonché gli

interventi ingiunti dalle pubbliche amministrazioni competenti in materia sempre che essi non contrastino con la normativa del parco e con questo piano di settore.

4. art. 24, "Ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale" all'interno di questo ambito il parco promuoverà l'insediamento di nuove attività compatibili dopo averne valutato nel merito i le richieste che dovranno essere corredate dalla presentazione di progetti preliminari facenti parte di piani attuativi; tali progetti possono essere redatti dopo aver richiesto un parere preventivo all'ente gestore esplicando le volumetrie, le tipologie architettonico-edilizie e i materiali da usare. Resta inteso che eventuali interventi dovranno mantenere e valorizzare gli aspetti rilevanti legati all'archeologia industriale del luogo anche se sarà modificata la destinazione d'uso. Nel caso in cui in detti ambiti vi sia il perdurare di una attività produttiva, essa non dovrà in nessun modo ledere alla conservazione delle caratteristiche strutturali, tipologiche o storiche del bene oggetto di tutela, pertanto qualsiasi tipo di intervento edilizio e tecnologica sarà oggetto di parere da parte dell'ente gestore, fatta eccezione la manutenzione ordinaria.
5. art. 25, "Zona di iniziativa comunale orientata" è escluso qualsiasi intervento senza che sia dato parere dall'ente gestore fatta esclusione di quanto previsto dal comma 5 art.3 della presente norma. Ogni intervento dovrà comunque essere attuato nel rispetto delle normative vigenti e con una particolare attenzione alla continuità tipologica con l'esistente ed in particolar modo dovrà tenere conto dell'ambiente entro il quale andrà ad attuarsi; tutto ciò esclude interventi di tipo invasivo che usino materiali in contrasto con gli ambiti naturali e soprattutto che eccedano rispetto ai parametri dell'intorno in materia di altezze massime, tipologie di costruzione, posizionamento e allineamento rispetto alle curve di livello del terreno. Particolare attenzione dovrà essere posta per

interventi ricadenti negli ambiti delle visuali sensibili e dei coni visivi presentati nella parte prima del piano di settore di cui questa norma è parte integrante. Va comunque sempre tenuta in considerazione la media dei parametri circostanti in materia di indici di fabbricabilità e altezza massime. Per le nuove edificazioni sarà comunque necessario visionare i progetti attuativi e la progettazione preliminare degli interventi che dovranno sempre prevedere dei piani di mitigazione ambientale da attuarsi attraverso l'uso di barriere verdi utilizzando specie autoctone.

Per le strutture costituenti significative testimonianze di archeologia industriale presenti all'interno di zone di iniziativa comunale orientata – art. 25 delle NTA – spetta al comune, sentito il Parco, l'individuazione delle strutture che non possono essere oggetto di ristrutturazione urbanistica, così come previsto dalla vigente normativa in materia.

6. art. 28, "Zona di compatibilizzazione" In ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 della presente norma, ogni intervento da realizzarsi in questa zona deve essere valutato dall'ente gestore che esprimerà parere preventivo sulla base delle richieste, e parere definitivo dopo aver visionato i progetti preliminari e i piani attuativi. Per i piani di mitigazione ambientale che devono necessariamente essere predisposti valgono i criteri esposti nel comma precedente. Il parere del parco rimane vincolato alle prescrizioni di cui all'art. 28 commi 2,3,4,5,6 e 7.
7. Per quanto concerne interventi riguardanti l'installazione di antenne per la telefonia mobile, essi sono vietati nelle zone ricadenti negli artt.: 19 (Riserva naturale della palude di Brivio), art. 20 (Monumento naturale art. 23 (Nuclei di antica formazione) "area leonardesca", art. 21 (zona di interesse naturalistico-paesistico), , art. 26 (Ville e parchi privati di valore ambientale), nelle aree ricomprese nel comma 4 dell'art.30 (visuali sensibili) così come individuate dalla cartografia di

questo piano, sugli immobili individuati come "Elementi di preminente interesse storico-culturale e paesistico" artt. 16 - 17 e, in quelle rientranti nel patrimonio riconosciuto dall'Unesco nel 1995 (Villaggio di Crespi d'Adda). Nelle altre aree saranno permessi interventi previo parere del parco; le richieste dovranno contenere le misure di mitigazione ambientale e schermatura visiva proposte dal richiedente e realizzate a suo carico attraverso apposita convenzione da stipularsi con il Parco; il permesso sarà subordinato alla realizzazione contemporanea dell'installazione e della mitigazione ambientale.

Articolo 5: Interventi non ammissibili

Tutti gli interventi non compresi nelle fattispecie degli articoli 2, 3 e 4 sono da ritenersi non ammissibili in quanto non compatibili con questo Piano di Settore e più in generale in contrasto con gli indirizzi di tutela e di sviluppo sostenibile indicati dall'ente gestore del parco all'interno del PTC.

E' vietato qualsiasi intervento che modifichi, peggiorandolo lo stato di tutti beni ambientali, paesaggistici e architettonici censiti all'interno di questo piano e ricadenti all'interno del perimetro del Parco, e più in generale di quelli oggetto di tutela così come riportato nel PTC.

E' vietato qualsiasi intervento che sovrapponga ai beni e ai manufatti di cui sopra scritte pubblicitarie, insegne luminose o quant'altro ne possa disturbare la percezione paesistica; eventuali interventi di questo tipo già esistenti andranno rimossi e sarà ripristinata ove possibile l'originale struttura.

ARTICOLO 6: Convenzioni ed incentivi

Il Parco ha facoltà di stipulare con soggetti pubblici o privati convenzioni atte al miglioramento complessivo dell'ambito territoriale sottoposto a tutela, allo sviluppo territoriale dell'ambito nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Tali convenzioni potranno riguardare opere di trasformazione, restauro, completamento, demolizione, edificazione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica, nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale, regionale, provinciale comunale e dell'ente gestore.

Il parco potrà inoltre richiedere nel caso di realizzazione di infrastrutture ricadenti nel proprio territorio misure di compensazione e mitigazione dell'impatto ambientale a soggetti pubblici o privati, dopo avere verificato l'effettiva impossibilità di deviare l'infrastruttura in oggetto verso luoghi non protetti; restano comunque in vigore le limitazioni di cui alla NTA del Piano territoriale del Parco Adda Nord.

Il parco ha altresì facoltà di incentivare dette opere attraverso la concessione di finanziamenti propri allo scopo di studiare piani e progetti in linea con le normative qui descritte e al fine di migliorare la qualità paesistica e il mantenimento della memoria storica e architettonica dei luoghi.

Il parco promuove inoltre la divulgazione della legislazione nazionale e regionale in materia di tutela paesistica e culturale.